



Cogliamo l'occasione di un quesito intelligente posto da un lettore per trattare un tema di interesse generale.

«Può un direttore di una farmacia Snc essere anche socio in una farmacia Sas? E, viceversa, un direttore di farmacia Sas essere anche socio in una farmacia Snc?»

(Gian Battista Salmaso).

Chiariamo con un esempio. Immaginiamo due farmacie, entrambe di proprietà di società: la Compa Snc del dottor Giovanni Evangelista e C., titolare della Farmacia dei Maccabei, di cui sono soci e amministratori il dottor Giovanni Evangelista e il dottor Amos Profeta e diretta da Evangelista; la Tibile Sas del dottor Bravo Nibbio, titolare della Farmacia

Approfittiamo del quesito di un lettore, per tornare su uno dei temi più spinosi del decreto Bersani: la direzione della farmacia

DI **MARCELLO TARABUSI** E **GIOVANNI TROMBETTA**
STUDIO GUANDALINI, BOLOGNA

Alla Malanotte, di cui sono soci il dottor Bravo Nibbio, accomandatario e amministratore, nonché direttore, e il dottor Abbondio Vasodicocchio, accomandante.

La domanda è la seguente: può il dottor Nibbio diventare socio della

Compa Snc restando direttore della Farmacia Alla Malanotte? E viceversa, può il dottor Evangelista diventare socio della Tibile Sas mantenendo la direzione della Farmacia dei Maccabei?

Insomma, il binomio Compa+Tibile

Questioni di compatibilità

segue la regola “*nomen omen*”? Il quesito posto riguarda uno dei temi più spinosi del c.d. decreto Bersani n. 223/2006.

Fino al 3 luglio 2006, il sistema era semplice e chiaro: ciascun farmacista poteva partecipare a una sola società titolare di farmacia o essere titolare di una farmacia in proprio come ditta individuale.

L'articolo 5, comma 6 della Legge n. 248/2006, che ha abrogato l'articolo 7, comma 6 della Legge n. 362/1991 rende ora possibile ai farmacisti la partecipazione a più “società speciali”, ma risulta in parziale contrasto con il principio di cui all'articolo, 8 lettera b), della medesima Legge 392/1991, secondo cui il farmacista socio di una “società speciale” titolare di farmacia, è incompatibile con la posizione di *titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore* di “*altra*” farmacia.

Cosicché chi è socio di una società speciale si trova a dover rispettare l'articolo 8 lettera b) e, quindi, non può svolgere la propria attività in un'altra farmacia.

TESI A CONFRONTO

Le interpretazioni possibili del regime vigente sono più di una. La prima, una lettura restrittiva e particolarmente rigorosa, porterebbe a concludere che è ammessa la partecipazione a più società solo laddove il socio partecipante non assuma una posizione assimilabile a quella del titolare di farmacia: dovrebbe quindi

trattarsi di socio accomandante in una Sas o socio-lavoratore senza poteri gestionali in una società cooperativa. In sintesi, il ragionamento sarebbe il seguente: chi ha una quota in una società non può essere titolare di un'altra farmacia, diversa da quella (o da quelle) intestata(e) a tale società, ma non può nemmeno essere direttore o collaboratore in un'altra farmacia.

Perciò, secondo questa tesi, che estende al massimo la nozione di “collaboratore di farmacia” comprendendovi qualsiasi tipo di prestazione lavorativa, una volta socio di una società il farmacista non può più lavorare in nessuna farmacia che non sia della sua società. Quindi, in teoria, non potrebbe nemmeno partecipare a un'impresa familiare, né lavorare quale farmacista *free-lance*, pena l'incompatibilità con la sua condizione di socio di società. In sintesi, il dottor Nibbio non solo non potrebbe restare direttore della Farmacia Alla Malanotte se diventasse socio nella Compa Snc; addirittura non potrebbe nemmeno prestarvi la propria opera come collaboratore, socio o meno, né potrebbe partecipare alla impresa familiare nella farmacia Della Gioia di cui è titolare la moglie Angusta Uggiosa. Addirittura non potrebbe, se fosse socio di entrambe le società, Compa Snc e Tibile Sas, lavorare a qualsiasi titolo né nell'una, né nell'altra. Tale orientamento ci pare troppo riduttivo.

La seconda tesi, quella estrema nel

senso opposto, è che ormai la liberalizzazione e i principi di libertà di stabilimento e concorrenza impongono una lettura adeguatrice, per cui l'articolo 8, lettera b) riguardante le incompatibilità non sarebbe più applicabile perché “superato”. Questa tesi, che pure qualcuno caldeggia, ha il solo difetto di non avere alcun supporto nel testo di legge. È una tesi, come si dice, *de lege ferenda*, e non *de lege lata*: una proposta su quello che il legislatore dovrebbe disporre in futuro, non una lettura di quello che la legge dispone oggi.

Una terza tesi, che in passato anche noi abbiamo ritenuto la più coerente, è quella di pensare alla dicotomia tra conduzione economica (gestione dell'impresa) e direzione tecnico-sanitaria (esercizio della professione) della farmacia: il regime delle incompatibilità verrebbe allora ragionevolmente ricondotto all'area della professione, mentre maggiore larghezza è lasciata alla gestione economica.

In quest'ottica, si giustifica l'incompatibilità tra la posizione di socio e quella di titolare di altra farmacia, ma non di socio di altra società, e si giustifica anche, allo stesso modo, la c.d. “monotitolarità” per la persona fisica. Poiché il titolare persona fisica (nel nostro esempio la dottoressa Angusta Uggiosa) è necessariamente il direttore responsabile della farmacia (articolo 11, Legge 475/68) e, pertanto, necessariamente cumula in una sola persona la gestione im-



prenditoriale e l'esercizio professionale, questi non può essere titolare di più farmacie perché non potrebbe dirigerne che una sola, pena l'incompatibilità ex articolo 112, comma 2, Tullss, e al tempo stesso dovrebbe dirigerle tutte, pena la violazione dell'articolo 11, comma 1, Legge 475/68.

IL REGIME DI INCOMPATIBILITÀ

L'articolo 8, lettera b) della Legge n. 362/91 lascia alcuni dubbi aperti per il mancato coordinamento del testo con la possibilità di avere una società titolare di più farmacie e di avere un farmacista socio di più società: sembrerebbe, anche in questo caso, ragionevole ritenere che l'incompatibilità sia riferita alla direzione (o, secondo una lettura più limitativa, all'esercizio dell'attività professionale *tout court*) e non alla mera detenzione di altre partecipazioni:

◆ il farmacista socio di più società sicuramente non può assumere il ruolo di direttore in più di una società e probabilmente non può nemmeno svolgere ad altro titolo la professione in una società diversa da quella in cui è direttore. Forse può svolgere la professione in entrambe le società, a patto che non sia direttore in nessuna di esse;

◆ il farmacista socio di una società, che sia titolare di più farmacie (fino a quattro) non può, a nostro avviso, assumere il ruolo di direttore in più di una di tali farmacie (cfr. Circ. Fofi n. 6855 dell'8 settembre 2006 e M.

Tarabusi, *Farmacisti con quote anche in più società*, in *il Sole 24 Ore* del 22 agosto 2006, pagina 23), verosimilmente non può svolgere la professione in una farmacia diversa da quella in cui è direttore, anche se si tratta di una delle altre farmacie di proprietà della medesima società e può invece esercitarla in tutte le farmacie di cui è titolare la società, a patto che non ne diriga nessuna.

In estrema sintesi, il risultato è la liberalizzazione della partecipazione societaria come forma di investimento finanziario, ma non è stato (ancora) modificato il principio di esclusività dello svolgimento dell'attività professionale in una sola società titolare di farmacia.

Questa interpretazione risulterebbe del resto coerente con i principi stabiliti dall'articolo 2 del Decreto 223/2006 in materia di professioni: nelle società e associazioni professionali interdisciplinari, infatti, il decreto fa salvo il principio per cui ciascun professionista può partecipare a una sola associazione o società professionale (articolo 2, lettera c).

Il regime di incompatibilità di cui all'articolo 8 è stato ritenuto fondato sull'articolo 32 della Costituzione (Corte Costituzione n. 275/2003), così che l'eventuale conflitto di disposizioni potrebbe far ritenere irragionevole la libertà concessa al farmacista socio in più società speciali, rispetto a quella del titolare di una farmacia e socio di un'altra. Qualcuno fa anche un passo ulteriore, estendendo l'interpretazione in modo più liberale. Ad esempio, si sostiene che il divieto di essere direttore/collaboratore di "altra" farmacia di cui all'articolo 8 lettera b) della legge n. 362/91 vada inteso come riferito a una «farmacia di cui non sia titolare la società di cui il farmacista è socio». Secondo questa lettura più favorevole, si supererebbe il problema dell'interpretazione letterale: infatti il nostro dottor Nibbio, se divenisse socio della Compa Snc restando direttore della Farmacia Alla Malanotte di cui è titolare la Tibile Sas si troverebbe, come socio di Compa, a

dover applicare la regola che gli vieta di essere direttore di "altra farmacia", ossia della Farmacia Alla Malanotte. Se invece leggiamo il divieto come riferito a farmacie di cui non fosse socio, si risolverebbe il problema in radice: essendo socio sia della Compa sia della Tibile, potrebbe tranquillamente dirigere l'una o l'altra farmacia. Ma non entrambe: il lavoro di direttore presuppone infatti l'impegno a tempo pieno.

PRESTARE ATTENZIONE ALLE AUTOCERTIFICAZIONI

Altri preferiscono restringere il significato del termine "collaboratore di altra farmacia" per comprendervi solo il rapporto di lavoro dipendente (ma questa lettura confligge con il divieto di cui alla lettera c) dell'articolo 8, che rende già incompatibile qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato).

In sintesi, l'interpretazione estensiva - che a oggi nella prassi sembra quella prevalente - porta a sostenere che sia consentito rispondere favorevolmente a entrambe le domande poste dal lettore.

Per parte nostra, manteniamo qualche perplessità: la lettera della legge, in unione con i principi generali in materia di professione, porterebbe a ritenere più stringente il limite delle incompatibilità; il consiglio professionale è quello di verificare sempre prima quale sia l'interpretazione accolta dall'autorità sanitaria che dovrà rilasciare l'autorizzazione.

E, soprattutto, prestare molta attenzione alle autocertificazioni che vengono fatte firmare: siccome spesso ricalcano il testo della legge (per esempio: «Dichiaro di non essere titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia») è sempre bene specificare e comunicare espressamente l'esistenza dell'altra società, specie se soggetta a una Asl diversa.

Meglio correre il rischio di un rifiuto dell'autorizzazione, o anche solo di una richiesta chiarimenti, piuttosto che subire un procedimento penale per false dichiarazioni.

